

**Risoluzione Ministero Attività Produttive Prot. 550523 del 1.Aprile .2003**

**Oggetto: Somministrazione di Alimenti e Bevande-Parere della Commissione di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 25.8.1991, n° 287**

Risposta al Comune di Campo nell'Elba

La S.V. ha chiesto alla scrivente dei chiarimenti in merito alle competenze attribuite alla Commissione prevista dall'art. 6, comma 3 della legge 25.8.1991, n.287 recante “ Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”.

In particolare la S.V. chiede se il parere della Commissione sopra richiamata sia necessario, in sede di definizione dei parametri numerici, “anche quando un Comune decida per singole zone del territorio comunale” .

Al riguardo si precisa che l'art.3, comma 5 della legge n.287 dispone che : “ Il comune, in conformità ai criteri e parametri (regionali) di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni”.

Successivamente l'art.2, comma 1 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, ha disposto che : “ (...) l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della legge ( n.287 ) è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione cui si risponde assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore (...)”.

In merito al contenuto di tali disposizioni si osserva che l'art. 3 della legge n.287, consente al Comune di procedere alla programmazione anche suddividendo il territorio di propria competenza in zone e prescrivendo, comunque di acquisire il parere consultivo della commissione di cui all'art.6.

L'art.2 della legge n. 25 prevede che sia il sindaco a fissare i parametri numerici, su conforme parere della commissione di cui all'art. 6 della legge n.287.

Nella norma da ultimo citata, non si richiama la possibilità per il Sindaco di intervenire sui parametri numerici per singole zone.

La scrivente, tuttavia ritiene che, in mancanza di un esplicito divieto, ciò sia possibile ma che sia comunque necessaria l'acquisizione del parere conforme della commissione.

Infatti sembra ingiustificato consentire una procedura semplificata (cioè senza il parere della commissione) nel caso in cui l'intervento riguardi una singola zona.

Peraltro in caso contrario, si prospetterebbe la possibilità, con singoli interventi parziali in più battute , di rivedere completamente i parametri numerici omettendo di acquisire il parere obbligatorio e favorevole della commissione in discorso.

Eguale, a parere della scrivente non risulta ammissibile seguire la procedura semplificata nel caso di modifiche degli ambiti spaziali delle zone senza modificare i relativi parametri.

Quanto sopra in conseguenza della stretta correlazione tra individuazione delle zone e definizione dei parametri in base alle caratteristiche “del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante , dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra domestico” ( cfr. art.3, comma 4, L.287/91 ).

In merito alla richiesta di sapere se: “la Commissione provinciale può evidenziare vizi di legittimità degli atti relativi ai parametri presentati”, si precisa che la Commissione in discorso ha come compito istituzionale quello di valutare la congruità dei parametri numerici alla densità della popolazione.

E' ovvio, comunque, che nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, possa esprimere delle valutazioni in merito alla legittimità degli atti in esame.

**IL DIRETTORE GENERALE**

( Mario Spigarelli )

DL\Costantinoparametri287.doc

---

**note**

*Id. 305*